

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 23/06/2015 al n. 83919, con la quale il Sig. Licari Carlo Francesco, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 12/08/2016 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Licari Carlo Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e matura i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 13/05/2017;
- VISTA la nota prot. n. 1140 dell'11/01/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 46061 del 19/04/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/05/2017;
- VISTO il DA n. 857 del 20/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 19/09/1987, reg. n. 24, fgl. n. 46, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Operatore Archivistica, assumendo effettivo servizio data 01/03/1982;
- VISTO il DDR n. 960 del 24/02/1996 con il quale al Sig. Licari Carlo Francesco sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dall'1/03/1982 al 30/05/1986;
- VISTO il DDS n. 1580 del 05/04/2017 con il quale al Sig. Licari Carlo Francesco è stato consentito, ai fini di quiescenza, il riscatto di mesi 6 quale periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della l.r. 8/81;
- VISTO il DDS n. 1883 del 19/04/2017 con il quale il Sig. Licari Carlo Francesco, a decorrere dal 10/03/2016 al 31/12/2016 è collocato in assenza per malattia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità con la sola conservazione del posto, per un periodo di giorni 155, ai sensi dell'art. 50, comma 2 e 7 lettera d) del CCRL del comparto non dirigenziale;
- VISTO il DDG n. 4909 del 07/05/2004 con il quale il Sig. Licari Carlo Francesco, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Licari Carlo Francesco alla data del 15/05/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 4 e giorni 3 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 15/05/2017	30	11	15
Servizio riconosciuto (DDR n. 960 del 24/02/1996)	4	3	0
Periodo riscattato (DDS n. 1580 del 05/04/2017)	0	6	0
Totale anzianità contributiva	35	8	15
Periodo da decurtare (DDS n.1883 del 19/04/2017)	0	5	5
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	3	10

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/05/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig.ra LICARI CARLO FRANCESCO, nato a Sciacca il 12/01/1955, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li _____

27 APR 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giammanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

